



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

***NUOVO
REGOLAMENTO
SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI***

*Modifica al Regolamento sugli Impianti Pubblicitari approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/05/2007*



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

INDICE:

I - Norme Generali	PAG. 3
II - Zona 1	PAG. 7
III - Zona 2	PAG. 8
IV- Zona 2a	PAG. 8
V- Procedure Amministrative	PAG. 9
VI – Norme finali	PAG. 11



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

I- Norme generali

Art. 1 – Introduzione

Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento.

Sono fatte salve le disposizioni edilizie applicabili ad ogni impianto che costituisce pura costruzione.

Sono sottoposti al presente regolamento comunale la segnaletica industriale e commerciale, qualsiasi mezzo pubblicitario o informativo in luogo pubblico o in vista dallo stesso quali le insegne, le sorgenti luminose, le tende esterne ai negozi qualora contenenti messaggi pubblicitari, le targhe, i cartelli, gli impianti e qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo quali gli striscioni soprassuolo, locandina, stendardo o altro.

Tutti i manufatti pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto dall'art. 55 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.

I manufatti, i cartelli, gli impianti o qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo installato abusivamente o in violazione delle norme o in difetto di manutenzione verranno rimossi, previa diffida da parte dell'Amministrazione Comunale, con addebito delle spese a carico dell'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca delle autorizzazioni.

Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti destinati alla Pubblica Amministrazione Comunale.

Nel caso di violazioni alle disposizioni delle presenti norme, si applicheranno le disposizioni in materia di sanzioni previste dal codice della strada.

Per tutto quanto non previsto, si rimanda alle norme vigenti ed in particolare al D.Lgs. 285/92 ed al relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 – Campo di applicazione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è suddiviso in:

- **zona 1:** zone industriali, e artigianali, commerciali-terziarie, turistico-ricettive, agricole e comunque tutte le altre zone non elencate ai due punti successivi
- **zona 2:** zone residenziali
- **zona 2a:** centro storico e nuclei storici appositamente individuati dal PGT, area collinare e zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 – lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Art. 3 – Definizioni dei mezzi pubblicitari

1. Si definisce "insegna di esercizio" comprese le targhe, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

- alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completa da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa; non può essere luminosa, né per luce propria né per luce diretta.
 3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie d'appoggio e comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 6. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda o informativo" qualunque manufatto o mezzo finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 7. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Art. 4 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Non dovranno interferire con gli impianti semaforici o di illuminazione pubblica e devono consentire il transito pedonale anche nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.
4. I cartelli e le insegne di esercizio, devono sempre avere sagoma e superficie contenute e/o proporzionali alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dei luoghi e non devono coprire o interferire con altri elementi architettonici di facciata, anche nei sottoportici.
5. E' consentito riportare su cartelli ed insegne di esercizio soltanto scritte alfanumeriche riguardanti il nome dell'attività, il genere commerciale, la gestione, il logo o il marchio, ed eventualmente anche spot o motti legati ai prodotti ed all'attività.



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

Art. 5 – Impianti sempre vietati

In tutto il territorio comunale è vietata la posa di impianti con richiami sonori, immagini mobili o a illuminazione intermittente e di pannelli elettronici.

Sono sempre vietati, inoltre, insegne, cartelli e gli altri mezzi pubblicitari:

- a) uniti a cartelli toponomastici;
- b) uniti a cartelli stradali di qualsiasi tipo;
- c) se integrati da sorgenti luminose abbaglianti;
- d) sui tetti degli edifici e sui parapetti dei balconi (ad eccezione di quanto previsto all'art. 10);
- e) a messaggio variabile, escluso quelli per servizi di pubblico interesse;
- f) a bandiera autoilluminanti esclusi quelli per servizi di pubblico interesse e limitatamente al solo logotipo;

E' altresì vietato sul territorio comunale, il posizionamento di cavalletti pubblicitari amovibili a carattere permanente.

E' vietata l'esposizione di qualsiasi impianto pubblicitario di propaganda e informativo, fuorché le targhe a muro e le insegne di esercizio, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti vie o piazze di particolare interesse architettonico - ambientale e di interesse viabilistico; lo stesso dicasi su monumenti, muri, opere d'arte, chiese, palazzi e quanto altro di carattere storico, artistico o paesaggistico. Per quest'ultimi è possibile l'installazione di totem o pannelli a terra contenenti informazioni storiche e descrittive del bene stesso, da posizionarsi nelle sue immediate vicinanze ma in modo da non rovinarne la percezione.

Art. 6 – Settori di protezione pubblicitaria

L'intorno ai parchi per bambini, alle scuole di ogni ordine e grado, ai luoghi di aggregazione giovanile, agli ospedali, alle case di cura, ai luoghi di culto compresi gli oratori, agli impianti sportivi, è definito settore di protezione pubblicitaria, dove è vietata la pubblicità per tabacchi, bevande alcoliche e altri prodotti o servizi dannosi, compresa la propaganda di sale gioco o similari.

Art. 7 – Suolo pubblico

La posa di impianti pubblicitari su suolo pubblico soggiace alla Legge sul Demanio pubblico e al Regolamento comunale concernente le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi. Tali impianti dovranno presentare caratteristiche predefinite ed uniformi.

L'affissione è permessa su pannelli fissi dedicati a tale scopo, situati nei luoghi designati dal municipio, a numero chiuso.

Art. 8 - preinsegne

La posa su suolo pubblico delle preinsegne verso gli stabilimenti di industria-artigianato, commercio, strutture alberghiere, turistico – ricettive, esercizi pubblici e le strutture pubbliche, è affidata dal Comune ad aziende operanti nello specifico settore. Le preinsegne potranno essere posizionate previa



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

autorizzazione di questa Amministrazione, su appositi impianti con caratteristiche predefinite e uniformi per tutto il territorio comunale.

Per le preinsegne delle attività (industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, turistico-ricettive, esercizi pubblici) si dettano, in aggiunta ai disposti del Codice della Strada, le seguenti prescrizioni:

- a) i segnali devono essere sempre raggruppati in un unico impianto con frecce di orientamento omogenee che possa contenere un massimo di n. 6 cartelli.

L'impianto dovrà essere collocato in modo tale da non intralciare la circolazione stradale ed i passaggi pedonali

- b) sono vietati i segnali luminosi.

Nella zona 2a le preinsegne sono vietate, con esclusione dei segnali di indicazione delle attività alberghiere, turistico-ricettive, pubblici esercizi, monumenti e quanto altro di carattere storico e relative a strutture e servizi pubblici. Tali segnali dovranno essere collocati solo su manufatto unificato ed in posizione concordata con l'amministrazione comunale.

La posa di preinsegne su suolo privato è autorizzata solo in zona 1 e ad almeno 4 mt dalla via pubblica.

Art. 9 – Altre norme

1. Non necessitano di autorizzazioni:

- Le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o società, purché non superino la superficie di mq 0,25, non siano luminose o di natura rifrangente ed abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) dovranno essere collocate solo a parete sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso;
 - b) dovranno essere realizzate in ferro, ottone, rame, bronzo, compreso altri materiali quali vetro, plexiglas;
 - c) potranno essere illuminate indirettamente ma con livelli contenuti di illuminazione tali da permetterne la lettura nelle ore serali;
- Le scritte dipinte e collocate entro le vetrine di negozi/attività in genere, purché riferite all'attività del negozio/attività in genere
- Le scritte temporanee collocate sulle vetrine (in occasione di saldi, promozioni, vendite di liquidazione etc.)
- Cartelli temporanei pubblicitari posti nei pressi di cantieri edili
- Gli avvisi indicanti la vendita degli immobili con superficie non superiore a 0,25 mq. a condizione che siano affissi sugli immobili oggetto della pubblicità.

2. Sono altresì soggetti ad autorizzazione comunale:

- i cartelli temporanei esposti in occasione straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitanti, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor). Non è ammesso il posizionamento di tali cartelli sui pali di illuminazione pubblica.



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

- gli striscioni pubblicitari temporanei esposti in occasione di sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati.
3. Sono esclusi dal posizionamento di cartelli pubblicitari i tratti di strada comunali non collaudati. In ogni caso, i cartelli pubblicitari devono avere dimensioni massime di cm. 150x200 nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- a. 100 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
 - b. 250 mt prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione
 - c. 150 mt dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione
 - d. 150 mt prima dei segnali di indicazione
 - e. 100 mt dopo i segnali di indicazione
 - f. 100 mt dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del codice della Strada
 - g. 250 mt prima delle intersezioni
 - h. 100 mt dopo le intersezioni
 - i. 200 mt dagli imbocchi delle gallerie.
4. E' consentita l'installazione di locandine per la sola reclamizzazione di manifestazioni da tenersi nel territorio comunale o promosse da altri enti pubblici in altri comuni, o per manifestazioni sportive-culturali anche di altri comuni, lungo le pubbliche vie purché queste non siano di intralcio alla visuale e alla circolazione stradale, non siano collocate su alberi, sui pali della pubblica illuminazione e su edifici di particolare importanza storico architettonica. Le locandine potranno essere collocate solamente entro 1 settimana precedente la manifestazione e dovranno essere rimosse entro 2 giorni successivi.
5. E' ammesso il posizionamento di impianti pubblicitari all'interno di rotatorie stradali, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale.
6. Sugli arredi funzionali d'uso pubblico sono consentite, se autorizzate, sponsorizzazioni con scritte o logo nel numero e nelle dimensioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

II- Zona 1

Art. 10- Norme generali

La posa di impianti pubblicitari sulle facciate di stabili in zona 1 non soggiace a restrizioni, fatti salvi gli art. 5 e 7

Nelle zone/strutture a destinazione commerciale/centri per servizi dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- E' vietata la pubblicità per conto terzi o a favore di terzi o l'apposizione di insegne di esercizio di attività non presenti nella struttura, sarà quindi consentito solo ai possessori degli spazi commerciali di esporre i propri marchi e/o insegne
- Ogni commerciante potrà apporre le proprie insegne su ogni facciata, vetrina, ingresso (le indicazioni di direzione a lato strade, corridoi e ascensori, sono libere e disciplinate dal condominio o dall'Amministrazione comunale)
- E' ammesso il posizionamento di insegne sul tetto con il numero massimo di una sola unità per ogni attività commerciale
- Ogni insegna collocata sul tetto, dovrà limitarsi alla scritta dell'attività e/o del marchio.



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

Sono ammessi impianti su sostegni o pannelli che devono distare almeno 1 mt dal confine del fondo; le bandiere e i totem devono rispettare la medesima distanza a contare dalla bandiera spiegata.

Nel caso di numerose richieste di posizionamento in un unico luogo, (es. centro commerciale) si consiglia il posizionamento di totem pubblicitari.

Le insegne di esercizio dovranno essere affisse alle facciate degli edifici parallelamente alla pubblica via. Può essere autorizzata la posa perpendicolare alla facciata o alla pubblica via di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

III- Zona 2

Art. 11 – Limitazioni

Nella zona 2 sono autorizzati soltanto gli impianti necessari a designare il luogo dove si esercita l'attività (insegna di sede), e solo eccezionalmente - se giustificati da esigenze di percorso - gli impianti che indirizzano ad un tale luogo (preinsegne); la posa dovrà avvenire negli appositi impianti con le dimensioni e colori prevalenti dell'impianto comunale esistente.

La posa di altri impianti pubblicitari (pubblicità per terzi) è di principio vietata.

Eccezionalmente sono autorizzate le insegne abbinate a pubblicità di terzi conformi ad un uso diffuso (insegne di bar).

Le insegne di esercizio dovranno essere affisse alle facciate degli edifici parallelamente alla pubblica via. Può essere autorizzata la posa perpendicolare alla facciata o alla pubblica via di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

Art. 12 – Eccezioni

Possono essere autorizzati:

1. impianti staccati dagli edifici (i totem con altezza massima di 6 mt) segnatamente corpi segnalatori collettivi per isolati o complessi di edifici. Tali impianti devono essere posati ad almeno 1mt dal confine del fondo;
2. la posa perpendicolare alla facciata o alla pubblica via di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

IV- Zona 2a

Art. 13 – Zona 2a

Nel centro storico e nei nuclei storici, appositamente individuati dal PGT, area collinare e zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 – lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, le richieste di posa di insegne e degli altri mezzi pubblicitari (con esclusione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 9 del presente regolamento), saranno subordinate al parere espresso della Commissione per il Paesaggio nominata dall'Amministrazione comunale.

Nella zona 2a sono autorizzati, di massima, soltanto gli impianti necessari a designare il luogo dove si esercita l'attività (insegna di sede).



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

In linea di massima, nelle zone 2a le insegne dovranno essere contenute nelle aperture dell'edificio (vetrine). In mancanza di aperture adeguate, saranno autorizzate, previo parere della Commissione per il Paesaggio, insegne a facciata poco appariscenti, segnatamente per dimensioni e non luminose.

Le insegne di esercizio dovranno essere affisse alle facciate degli edifici parallelamente alla pubblica via.

Art. 14 – Eccezioni

Possono essere autorizzati:

1. impianti staccati dagli edifici in sostituzione delle insegne di esercizio, nel caso in cui la Commissione per il Paesaggio ritenga che l'apposizione di singoli impianti pubblicitari possa arrecare danno ai prospetti degli edifici o ai circostanti luoghi di particolare interesse architettonico - ambientale.
2. la posa perpendicolare alla facciata o alla pubblica via di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

V – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 15- Domanda di autorizzazione

1. L'apposizione e l'esposizione di mezzi pubblicitari o informativi è subordinata al rilascio di autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione, ha luogo in base a domanda e su presentazione di apposito modello, compilato e sottoscritto con assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa il rispetto delle norme, e dei relativi elaborati grafici e fotografici contenenti tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro ed inequivocabile, il mezzo pubblicitario, il tipo e le dimensioni, la sua collocazione e la distanza quotata delle vicine preesistenze ed il periodo di esposizione;
2. La domanda deve essere redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale e compilata in ogni sua parte integrandola con gli allegati di cui all'art. 16 . Eventuali documentazioni integrative, se richieste entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda;
3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 1. Per le insegne di esercizio, l'autorizzazione si intende tacitamente prorogata fino a comunicazione contraria da parte dell'ente comunale o disdetta da parte dell'intestatario;
4. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa su esplicita istanza degli interessati;
5. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste;
6. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario si affacci su strade provinciali, statali e su tratti autostradali, l'autorizzazione comunale è subordinata all'ottenimento di nulla osta/autorizzazione e/o atto di assenso comunque denominato rilasciato da parte dell'ente proprietario della strada. Tale atto di assenso dovrà essere allegato completo di tutti gli



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

elaborati/allegati unitamente alla domanda di autorizzazione da inoltrarsi al Comune

Art. 16 - Allegati alla domanda di autorizzazione

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente specifica documentazione:
 - a) estratto aerofotogrammetrico indicante l'esatto punto di collocazione del mezzo pubblicitario;
 - b) rappresentazione planimetrica in scala appropriata, quando i cartelli o le insegne o gli altri mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, seppur paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare: la proprietà dell'area (pubblica o privata) e l'esatto punto di collocazione dell'impianto;
 - c) simulazione fotografica della facciata dell'edificio o dell'area in cui si intende collocare il mezzo pubblicitario, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada;
 - d) bozzetto a colori in scala quotata del mezzo pubblicitario, specificandone le dimensioni ed il tipo di materiale impiegato;
 - e) 2 o più fotografie a colori di formato minimo 10x15, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse ne' con scritte ne' con disegni;
 - f) autodichiarazione nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare sarà realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine;
 - g) autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, se il mezzo pubblicitario viene collocato su edificio soggetto al vincolo specifico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - h) autorizzazione da parte dell'Ente del proprietario della strada, se diverso dal Comune;
 - i) richiesta di autorizzazione paesaggistica nel caso in cui il mezzo pubblicitario debba essere collocato in zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 – lett. c) – del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - j) autorizzazione alla posa del mezzo pubblicitario e delega a presentare le relative pratiche in Comune, nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione non sia proprietario;
 - k) titolo di proprietà o di altro titolo di godimento dell'immobile (affitto, comodato etc) in cui si intende collocare il mezzo pubblicitario.

Art. 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione entro 30 giorni, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

- e) procedere entro 30 giorni alla rimozione del mezzo pubblicitario autorizzato nel caso di cessazione dell'attività.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi pubblicitari temporanei di cui all'art. 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Art.18 - Targhetta di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) ministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportato.

VI- Norme finali

Art. 19 – Norme transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai nuovi impianti e alla sostituzione di impianti esistenti;
2. L'amministrazione comunale può ordinare in ogni tempo la rimozione di impianti preesistenti in manifesto contrasto, tenendo conto del costo dell'impianto e del tempo trascorso dalla posa;
3. In caso di accertata irregolarità, difformità o mancata rispondenza alle norme vigenti, l'Ufficio Tecnico comunale è autorizzato alla rimozione del manufatto con trasporto al deposito comunale e notifica alla ditta intestataria, se rilevabile. La spesa della rimozione ed il costo giornaliero di deposito sarà addebitata al proprietario dell'impianto o, in mancanza di questo, al titolare del messaggio pubblicitario;
4. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento all'atto del cambio di attività delle stesse o in fase di sostituzione delle stesse;
5. Il presente regolamento sostituisce eventuali norme vigenti in materia sul territorio comunale.